



N.41 registro deliberazione
*Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne
e P.O.*

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 28 Febbraio 2019

OGGETTO: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA – DPCM 25 MAGGIO 2016 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL COMUNE DI CUNEO -

L'anno Duemiladiciannove addi Ventotto del mese di Febbraio alle ore 09:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

BORGNA FEDERICO (Sindaco)
MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco)
CLERICO CRISTINA (Assessore)
DALMASSO DAVIDE (Assessore)
GIORDANO FRANCA (Assessore)
GIRAUDO DOMENICO (Assessore)
LERDA GUIDO (Assessore)
MANTELLI MAURO (Assessore)
OLIVERO PAOLA (Assessore) ASSENTE
SERALE LUCA (Assessore)

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

Su relazione del Sindaco BORGNA FEDERICO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 era stato approvato il bando sui progetti di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all'art. 1, comma 975, della Legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208/2015);
- l'articolo 8, comma 2, del bando allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevedeva che l'ammontare del finanziamento dei progetti fosse determinato dal Nucleo di valutazione, fino a un massimo di 18.000.000 euro per i comuni capoluogo di provincia;
- per la partecipazione al bando la Città di Cuneo aveva predisposto un progetto di riqualificazione urbana e di sicurezza delle periferie, articolato in un sistema di interventi sia puntuali sia di tipo "a rete";
- la Giunta Comunale nella seduta del 17 agosto 2016, con deliberazione n. 189, aveva approvato il progetto "Periferie al centro – Nuovi modelli di vivibilità urbana";
- l'importo totale del progetto ammonta a € 30.413.350,00 di cui € 17.993.600,00 finanziati tramite il bando, € 8.769.750,00 previsti quale quota di finanziamento privato e i rimanenti € 3.350.000,00 quale quota di finanziamento pubblico;
- in data 19 agosto 2016, con note prot. 54487, il Comune di Cuneo ha trasmesso la domanda di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 sono stati inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo per la valutazione, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane e in particolare, ha previsto che i progetti dal numero 1 al numero 24 dell'elenco ivi allegato fossero finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mentre gli ulteriori progetti con le eventuali risorse successivamente disponibili;
- l'articolo 10, comma 2, del summenzionato bando prevedeva la stipula di apposita Convenzione con i soggetti proponenti dei progetti selezionati e vincitori, al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, la rendicontazione e il monitoraggio dei progetti proposti;
- il Comune di Cuneo con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 in data 4 dicembre 2017 aveva approvato lo schema di Convenzione;
- la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Cuneo era stata sottoscritta in forma digitale in data 9 gennaio 2018;

Visti:

- l'art. 13 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;
- l'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018 concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- l'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916 della legge 30 dicembre 2019, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";
- la richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2019 con la quale è stata trasmessa la convenzione di modifica della convenzione relativa al Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Ritenuto conseguentemente necessario prendere atto e approvare le modifiche;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18.12.2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019/2021;

Visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e dell'articolo 42 dello Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità e Rup dell'intervento - Dott. Bruno Giraud - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi - Tirelli dott. Carlo - espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione di modifica della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Cuneo per la realizzazione ed il finanziamento del progetto “Periferie al centro – Nuovi modelli di vivibilità urbana”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di dare atto che le necessarie risorse finanziarie risultano allocate nel Bilancio di previsione 2019/2021;
- 3) di dare mandato al Sindaco, Borgna dott. Federico, per la sottoscrizione della suddetta modifica della Convenzione;
- 4) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità e Rup dell’intervento Bruno Giraudo.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di sottoscrivere la modifica della Convenzione secondo le tempistiche previste dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Federico Borgna

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Corrado Parola



Presidenza del Consiglio dei Ministri



Comune di Cuneo

**Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia**

**CONVENZIONE DI MODIFICA
DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE DI CUNEO**

**CONVENZIONE DI MODIFICA
DELLA CONVENZIONE DEL COMUNE DI CUNEO**

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dal Segretario Generale, pres. Roberto Chieppa, domiciliato per la carica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cod. fisc. 80188230587, in Roma, piazza Colonna 370 (di seguito, “Presidenza”)

E

Il Comune di Cuneo, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, dr. Federico Borgna, domiciliato per la carica presso il Comune di Cuneo, cod. fisc. 00480530047, in Cuneo, via Roma 28 (di seguito, “Ente beneficiario”).

VISTI

- l’articolo 1, commi 974 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”, che ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 recante “*Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 recante “*Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017 che ha integrato i criteri relativi all’erogazione dei contributi agli enti aggiudicatari del finanziamento;
- l’articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, che istituisce un Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo

- infrastrutturale del Paese e che destina ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, recante “*Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 132*”;
 - le delibere CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, concernenti l’assegnazione e la modulazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, ai sensi dell’articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2020*”, che dispone il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Comune di Cuneo, sottoscritta in forma digitale in data 09/01/2018 (di seguito “Convenzione”), stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 17.993.600,00;
 - il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15/01/2018 di approvazione della Convenzione, registrato dalla Corte dei conti con il n. 573 del 26/03/2018;
 - l’articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, relativo alla proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese e, in particolare, il comma 02;
 - l’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, al fine di consentire nel 2019 il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli interventi realizzati (o programmati) e di prevedere, quindi, che le economie prodotte nel corso dell’attuazione e della realizzazione degli interventi del “Piano” rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane;
 - l’articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2019, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;

CONSIDERATO CHE

- occorre adeguare e coordinare le convenzioni già stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i novantasei Enti successivi ai primi ventiquattro, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in modo da prevedere in particolare che:
 1. le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al Fondo sviluppo e coesione;
 2. nell'anno 2019 le erogazioni sono effettuate per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.

Art. 1

(Termini di attuazione e durata della Convenzione)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della Convenzione, sono sostituiti dai seguenti:

“2. La Presidenza può, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, fermi restando i limiti temporali indicati nel cronoprogramma, concedere la possibilità di rimodulare gli interventi e le fasi ivi indicate qualora sussistano ragioni di necessità dettate da comprovate cause di forza maggiore dovute a eventi straordinari e imprevedibili, a condizione che i lavori siano conformi allo strumento urbanistico vigente e che l'oggetto, le finalità e i risultati attesi rimangano invariati, tali da non inficiare il punteggio conseguito in sede di valutazione.

3. Eventuali proroghe potranno essere autorizzate dalla Presidenza, in via del tutto eccezionale, solo sulla base di motivata richiesta dell'Ente beneficiario, sorretta da comprovati motivi, pervenuta almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale degli interventi. Per ciascun intervento non potrà essere ammessa una proroga complessivamente superiore a centoventi giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.”

Art. 2

(Erogazione dei finanziamenti)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della Convenzione sono sostituiti dai seguenti:

“3. Le erogazioni in favore dell'Ente beneficiario, per l'anno 2019, con riferimento alle spese sostenute e certificate dall'ente beneficiario in base al cronoprogramma del singolo intervento

di cui si compone il Progetto, sono effettuate fino al limite del 95 per cento di avanzamento della spesa sostenuta e certificata, in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio delle spese effettivamente sostenute e certificate, nel rispetto del cronoprogramma, previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento, entro il 30 giugno 2019 e il 31 dicembre 2019, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

4. Le erogazioni in favore dell'Ente beneficiario, per gli anni successivi al 2019, sono effettuate, a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi in base al cronoprogramma, fino al limite del 95 per cento di avanzamento della spesa sostenuta e certificata. Tali pagamenti sono disposti previa verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e servizi. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati, nonché di tutte le eventuali informazioni necessarie anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun intervento.

5. La restante quota dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 4, pari al 5 per cento, è erogata in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo, secondo le modalità previste all'articolo 8, e alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute, della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

- i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;*
- ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;*
- iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;*

iv) attestazione da parte del responsabile unico del procedimento della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

6. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma sono revocate e rimangono acquisite al Fondo sviluppo e coesione. Il responsabile unico del procedimento comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri le economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o in corso d'opera nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui.”.

Art. 3

(Verifiche e attività ausiliaria)

1. All'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3. Il Gruppo di monitoraggio, al fine di monitorare più efficacemente gli interventi in corso, può individuare e utilizzare indicatori di impatto per misurare l'efficacia delle misure adottate.”.

La presente Convenzione è trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed acquista efficacia dalla data di registrazione da parte degli stessi.

Roma,

Per la Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Segretario Generale

Pres. Roberto CHIEPPA

Per il Comune di Cuneo

Il Sindaco *pro tempore*

dr. Federico Borgna
